STATUTO

ART. 1- E' costituita con sede a Collegno (TO) in via Fiume 7, un'associazione culturale che assume la denominazione di: "LUPUS IN FABULA".

ART. 2- L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere culturale, volontario, democratico e non persegue finalità di lucro.

ART. 3- Sono compiti dell'Associazione:

a) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei/lle cittadini/e promuovendo la democrazia, la solidarietà nei rapporti umani, la comunicazione con altre culture e la difesa delle libertà civili individuali e collettive.

b) Favorire l'estensione di attività culturali e ricreative, di formazione e di informazione; organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, della ricerca delle tradizioni culinarie e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei/lle soci/e e dei/lle cittadini/e, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti, mezzi di comunicazione, cooperative, che non siano in contrasto con il presente statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

c) Svolgere all'interno del locale iniziative ed attività socio-ricreative e culturali quali: giochi di società, individuali, gite ed escursioni guidate, proiezioni di films, eventi sportivi, atte ad aggregare i soci.

ART. 4 - Il numero dei/lle soci/e è illimitato. All'associazione possono aderire tutti/e i/le cittadini/e, senza distinzione di sesso, età, religione.

ART. 5 - Per essere ammessi a socio/a è necessario:

1) Formulare richiesta al Direttivo o al/la Presidente indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza.

2) Dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 6 - La richiesta di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale, e ad agire tutti i diritti elettorali attivi e passivi, a prendere parte alle riunioni, e alle attività e di partecipare a tutte le istanze.di vita democratica dell'Associazione. L'adesione all'associazione ha durata annuale e può essere rinnovata senza limiti.

ART. 7 - I/Le soci/e hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa.

ART. 8 - I/Le soci/e sono tenuti/e:

- al pagamento della quota sociale;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

ART. 9 - I/Le soci/e possono essere espulsi/e o radiati/e per i seguenti motivi:

a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle delibere adottate dagli organi sociali;

b) Quando si rendano morosi/e nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;

c) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;

d) Quando sia accertato che un/una socio/a impegnato in una disciplina effettui opere di discredito nei confronti degli/lle altri/e soci/e impegnati a svolgere attività collaterali all'interno dell'associazione;

e) Quando sia accertato che un/una socio/a, impegnato/a a svolgere prestazioni nel Centro, usi il medesimo per attingere nominativi a scopo di lucro personale.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei/lle suoi/sue componenti. I/Le soci/e radiati/e per morosità potranno dietro domanda essere riammessi/e dopo aver pagato la quota sociale. Tali ammissioni saranno deliberate dal primo consiglio direttivo. Le somme versate per la quota sociale non saranno rimborsate in nessun caso.

ART. 10 - Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

a) Le quote annuali di adesione e tesseramento per i/le soci/e, nonché i contributi volontari corrisposti dagli/lle stessi/e.

b) I proventi derivanti dalla gestione economica del bilancio e del patrimonio.

c) I proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti.

d) I contributi di consorzi e aziende di servizio e produzione.

e) I contributi pubblici e privati.

ART. 11 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

a) Beni mobili ed immobili di proprietà della stessa.

b) Fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

c) Erogazioni, donazioni e lasciti.

d) Le quote di partecipazione in aziende private che abbiano fini comuni a quelli definiti dal presente statuto.

ART. 12 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ART. 13 - Il residuo attivo sarà devoluto come segue:

- il 10% a fondo riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

ART. 14 - Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei/lle soci/e il consiglio direttivo, il/la vice presidente, l'amministratore/trice, il/la presidente.

ART. 15 - Le assemblee dei/lle soci/e possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate dal/lla presidente con annuncio scritto affisso all'interno della sede contenente data, ora, luogo e ordine del giorno con preavviso di gg.15 o dietro richiesta scritta e motivata di 1/5 dei/lle soci/e.

ART. 16 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei/lle soci/e. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei/lle presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei/lle partecipanti. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

ART. 17 - L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivo.

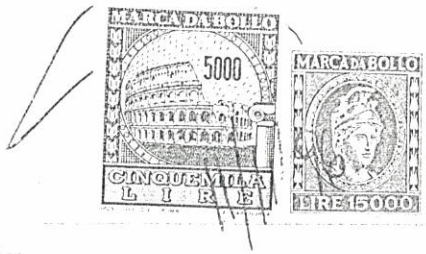

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il consiglio direttivo secondo la scadenza prevista;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma secondo dell'art.13 del presente statuto;

ART. 18 - L'assemblea straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, necessita della presenza di almeno il 50% più uno dei/lle soci/e e il voto favorevole di almeno 3/5 dei/lle presenti.

ART. 19 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei/lle presenti. Per la elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

ART. 20 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un/una presidente nominato/a dall'assemblea stessa; le delibere adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 21 - Non sono ammesse deleghe se non per quanto concerne gli ambiti di deliberazione dell'assemblea straordinaria e in ogni caso non più di una per socio/a.

ART. 22 - Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 eletti/e fra i/le soci/e. Il consiglio direttivo dura in carica due anni ed i/le suoi/sue componenti sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo al suo interno elegge il/la presidente, il/la vicepresidente, il/la tesoriere/a e fissa le responsabilità degli/lle altri/e consiglieri/e in ordine alle attività dell'associazione per il conseguimento

dei propri fini sociali. E' riconosciuto al consiglio direttivo il potere di cooptare altri/e componenti fino ad un massimo di 1/3.

ART. 23 - Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il/la presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei/lle consiglieri/e; in assenza del/lla presidente la riunione sarà presieduta dal/lla vicepresidente.

ART. 24 - Il consiglio direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociali previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei/lle soci/e;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l'impegno dei residui del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei/lle soci/e;
- favorire la partecipazione dei/lle soci/e alle attività dell'associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati/e. Detti/e responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con parere consultivo.

ART. 25 - Il/La presidente ha la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti, compresi la stipula di contratti e l'apertura di conti correnti e le operazioni bancarie. In caso di assenza o di impedimento del/lla presidente

tutte le di lui/lei mansioni spettano al/lla vicepresidente.

ART. 26 - In caso di scioglimento l'assemblea delibera con maggioranza prevista dall'art.18 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto.

Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei/lle partecipanti nei termini di legge.

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA

UFFICIO DEL REGISTRO
RIVOLI - CAP. 100

Registrato a RIVOLI il 14 NOV. 1996
al N. 4148 serie 3
Esatte Lire Duecentocinquantaduemila
(£ 252.000)
IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGG.
P. dr. Capasso

UFFICIO DEL REGISTRO RIVOLI 14 NOV 1996